

Bruxelles, 12 luglio 2023
(OR. en)

11596/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0254(NLE)**

PECHE 287

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	11 luglio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 428 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di commissione interamericana per i tonnidi tropicali e di riunione delle parti dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini e che abroga la decisione (UE) 2019/812

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 428 final.

All.: COM(2023) 428 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.7.2023
COM(2023) 428 final

2023/0254 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di commissione interamericana per i tonnidati tropicali e di riunione delle parti dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini e che abroga la decisione (UE) 2019/812

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nelle riunioni della commissione interamericana per i tonnidetti tropicali (IATTC) e in sede di riunione delle parti dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini nel periodo 2024-2028 in riferimento alla prevista adozione di misure.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. La convenzione di Antigua e il programma internazionale per la conservazione dei delfini

Obiettivo della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidetti tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (convenzione di Antigua) è garantire, mediante l'istituzione della IATTC, la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici oggetto della convenzione di Antigua. La convenzione di Antigua è entrata in vigore il 10 ottobre 2008.

L'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (di seguito "l'AIDCP") si prefigge, mediante l'istituzione della riunione delle parti dell'AIDCP, di ridurre progressivamente a livelli prossimi allo zero la mortalità accidentale dei delfini nella zona della convenzione di Antigua. Conformemente all'articolo XIV della convenzione di Antigua, la IATTC ha un ruolo essenziale nel coordinare l'attuazione dell'AIDCP e delle misure adottate nell'ambito di quest'ultimo. L'accordo è entrato in vigore il 15 febbraio 1999.

L'Unione europea è parte della IATTC e dell'AIDCP, avendo approvato la convenzione di Antigua e l'AIDCP, rispettivamente, con decisioni 2006/539/CE¹ e 2005/938/CE² del Consiglio.

2.2. La commissione interamericana per i tonnidetti tropicali e la riunione delle parti del programma per la conservazione dei delfini

La IATTC è l'organo istituito dalla convenzione di Antigua incaricato della gestione e della conservazione delle risorse della pesca nella zona della convenzione di Antigua. Essa adotta misure di conservazione e di gestione per garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici oggetto della convenzione.

La riunione delle parti dell'AIDCP è l'organo istituito dall'AIDCP al fine di garantire la sostenibilità a lungo termine delle risorse marine vive associate alla pesca tonniere con reti da circuizione a chiusura nella zona della convenzione di Antigua. La IATTC ha responsabilità significative nell'attuazione delle misure adottate dalla riunione delle parti dell'AIDCP e svolge funzioni di segretariato per l'AIDCP.

Le misure adottate dalla IATTC e dalla riunione delle parti dell'AIDCP possono diventare vincolanti per l'Unione.

¹ Decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidetti tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

² Decisione 2005/938/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2005, relativa all'approvazione a nome della Comunità europea dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (GU L 348 del 30.12.2005, pag. 26).

In qualità di membro della IATTC e della riunione delle parti dell'AIDCP l'Unione ha il diritto di partecipare al suo processo decisionale e di pronunciarsi, con il voto, sulle sue decisioni. La IATTC e la riunione delle parti dell'AIDCP adottano le rispettive decisioni all'unanimità.

2.3. Le decisioni adottate dalla IATTC e dalla riunione delle parti dell'AIDCP

La IATTC ha la facoltà di adottare, per le attività di pesca di sua competenza, misure di conservazione e di gestione ("risoluzioni") vincolanti per le parti contraenti.

Conformemente all'articolo IX.7 della convenzione di Antigua, le risoluzioni entrano in vigore 45 giorni dopo la data in cui la IATTC le notifica alle parti contraenti.

La riunione delle parti dell'AIDCP ha la facoltà di adottare decisioni miranti al conseguimento degli obiettivi dell'AIDCP. Una volta adottate, tali decisioni sono vincolanti per le parti contraenti.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni annuali delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (di seguito "ORGP") è attualmente definita secondo un approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilisce i principi guida della posizione dell'Unione su base pluriennale; tale posizione è in seguito adeguata per ogni riunione annuale mediante documenti informali dei servizi della Commissione che devono essere approvati dal Consiglio.

Per la IATTC questo approccio è attuato dalla decisione (UE) 2019/812 del Consiglio, del 14 maggio 2019, che stabilisce la posizione dell'Unione europea nell'ambito della IATTC e della riunione delle parti dell'AIDCP per il periodo 2019-2023. La decisione contiene principi generali, ma tiene anche conto, per quanto possibile, delle specificità della IATTC e dell'AIDCP. Stabilisce inoltre la procedura ordinaria per la definizione della posizione dell'Unione anno per anno, come richiesto dagli Stati membri.

La decisione (UE) 2019/812 del Consiglio ha fatto propri i principi della nuova politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³, tenendo conto anche degli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca⁴. Ha inoltre allineato la posizione dell'Unione al trattato di Lisbona.

La decisione (UE) 2019/812 del Consiglio dispone che la posizione dell'Unione sia valutata e, se del caso, riveduta prima della riunione annuale del 2024. La presente proposta stabilisce pertanto la posizione dell'Unione in sede di IATTC per il periodo 2024-2028, sostituendo così la decisione (UE) 2019/812 del Consiglio.

L'attuale revisione tiene conto del Green Deal europeo, per la parte riguardante la pesca, in particolare della strategia sulla biodiversità⁵, di quella sull'adattamento ai cambiamenti

³ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁴ COM(2011) 424 del 13.7.2011.

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita (COM/2020/380).

climatici⁶ e della strategia "Dal produttore al consumatore"⁷. Prende inoltre in considerazione la strategia per la plastica⁸ e il piano d'azione per l'inquinamento zero⁹. Tiene conto infine anche della comunicazione congiunta sulla governance internazionale degli oceani¹⁰.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*¹¹.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

La IATTC e la riunione delle parti dell'AIDCP sono organi istituiti da un accordo, nella fattispecie la convenzione di Antigua e l'AIDCP.

Gli atti che la IATTC e la riunione delle parti dell'AIDCP sono chiamate ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo IX della convenzione di Antigua e dell'articolo VII dell'AIDCP e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui seguenti atti:

- regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata¹²;
- regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca¹³;

⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici - La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM/2020/381).

⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018) 28 final).

⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM/2021/400 final).

¹⁰ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Definire la rotta per un pianeta blu sostenibile" (JOIN/2022/28 final).

¹¹ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania contro Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

¹² GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

- regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne¹⁴; e
- regolamento (UE) 2021/56 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2021, che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidati tropicali e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio¹⁵.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale della convenzione di Antigua o dell'AIDCP.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi una posizione a nome dell'Unione. Se tale atto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la pesca. La base giuridica che stabilisce i principi che la presente posizione deve far propri è il regolamento (UE) n. 1380/2013.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE. La decisione sostituirà la decisione (UE) 2019/812 del Consiglio relativa al periodo 2019-2023.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

¹³ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

¹⁴ GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.

¹⁵ GU L 24 del 26.1.2021, pag. 1.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di commissione interamericana per i tonnidi tropicali e di riunione delle parti dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini e che abroga la decisione (UE) 2019/812

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2006/539/CE del Consiglio¹ l'Unione ha concluso la convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica ("convenzione di Antigua")², che ha istituito la commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC).
- (2) La IATTC è l'organo istituito dalla convenzione di Antigua incaricato della gestione e della conservazione delle risorse della pesca nella zona della convenzione di Antigua. La IATTC adotta misure di conservazione e di gestione per garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici oggetto della convenzione. Tali misure diventeranno vincolanti per l'Unione.
- (3) Con decisione 2005/938/CE del Consiglio³ l'Unione ha approvato l'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (AIDCP)⁴ che ha istituito la riunione delle parti dell'AIDCP. L'articolo XIV della convenzione di Antigua prevede che la IATTC svolga un ruolo essenziale nel coordinare l'attuazione dell'AIDCP e delle misure adottate nell'ambito di quest'ultimo. La IATTC svolge funzioni di segretariato per l'AIDCP.
- (4) La riunione delle parti dell'AIDCP è l'organo istituito dall'AIDCP al fine di promuovere la progressiva riduzione a livelli prossimi allo zero della mortalità accidentale dei delfini nell'ambito della pesca tonniere con reti da circuizione a chiusura nella zona della convenzione di Antigua. La riunione delle parti dell'AIDCP adotta decisioni atte a garantire la sostenibilità a lungo termine delle risorse marine

¹ Decisione del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

² GU L 224 del 16.8.2006, pag. 24.

³ Decisione 2005/938/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2005, relativa all'approvazione a nome della Comunità europea dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (GU L 348 del 30.12.2005, pag. 26).

⁴ GU L 348 del 30.12.2005, pag. 28.

vive associate alla pesca dei tonnididi con reti da circuizione a chiusura nella zona della convenzione di Antigua. Tali misure diventeranno vincolanti per l'Unione.

- (5) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ stabilisce che l'Unione garantisca che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Stabilisce inoltre che l'Unione applichi alla gestione della pesca un approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituiscano e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Stabilisce anche che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuova lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto di tale attività sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013, infine, dispone specificamente che l'Unione persegua tali obiettivi e applichi tali principi nel condurre le sue relazioni esterne in materia di pesca.
- (6) In linea con la strategia sulla biodiversità⁶, con quella sull'adattamento ai cambiamenti climatici⁷ e con la strategia "Dal produttore al consumatore"⁸, è essenziale proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. I rischi derivanti dai cambiamenti climatici e dalla perdita di biodiversità non devono compromettere la disponibilità dei beni e dei servizi che ecosistemi marini sani forniscono ai pescatori, alle comunità costiere e alle persone in generale.
- (7) La strategia per la plastica⁹ fa riferimento a misure specifiche volte a ridurre l'inquinamento marino e da plastica e la perdita o l'abbandono in mare degli attrezzi da pesca. Il piano d'azione per l'inquinamento zero¹⁰ mira inoltre a ridurre del 50 % i rifiuti di plastica nei mari e del 30 % le microplastiche rilasciate nell'ambiente.

⁵ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita (COM/2020/380).

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici - La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).

⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM/2020/381).

⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018) 28 final).

¹⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM/2021/400 final).

- (8) Come precisato nella comunicazione congiunta sulla governance internazionale degli oceani¹¹, la protezione e la conservazione della biodiversità marina sono priorità fondamentali dell'azione esterna dell'Unione. L'Unione è il principale attore delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e degli organismi per la pesca a livello mondiale. Al loro interno l'Unione promuove la sostenibilità degli stock ittici e un processo decisionale trasparente basato su solidi pareri scientifici, favorisce la ricerca scientifica e rafforza il rispetto degli obblighi.
- (9) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della IATTC e nella riunione delle parti dell'AIDCP per il periodo 2024-2028, poiché le misure di conservazione e di esecuzione della IATTC e le decisioni della riunione delle parti dell'AIDCP saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008¹² e (CE) n. 1224/2009¹³ del Consiglio e sui regolamenti (UE) 2017/2403¹⁴ e (UE) 2021/56¹⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (10) Attualmente la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della IATTC è stabilita dalla decisione (UE) 2019/812 del Consiglio¹⁶. È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova per il periodo 2024-2028.
- (11) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione di Antigua e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della IATTC e in sede di riunione delle parti dell'AIDCP, è opportuno stabilire procedure per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2024-2028, in linea con il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

¹¹ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Definire la rotta per un pianeta blu sostenibile" (JOIN/2022/28 final).

¹² Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

¹³ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

¹⁴ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

¹⁵ Regolamento (UE) 2021/56 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2021, che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidati tropicali e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (GU L 24 del 26.1.2021, pag. 1).

¹⁶ Decisione (UE) 2019/812 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) e della riunione delle parti dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini e che abroga la decisione del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della IATTC.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della commissione interamericana per i tonnidati tropicali (IATTC) e in sede di riunione delle parti dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (AIDCP) figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni della IATTC e in sede di riunione delle parti dell'AIDCP avviene conformemente all'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione entro e non oltre la data della riunione annuale della IATTC del 2029.

Articolo 4

La decisione (UE) 2019/812 è abrogata.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*